

COMUNE DI RIESI
Provincia di Caltanissetta

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

ART. 1

Il Comune di Riesi provvede, secondo le modalità fissate dal presente Regolamento, alla concessione di contributi finalizzati alla promozione, al sostegno, ed allo sviluppo delle attività sportive, culturali, artistiche, nonché di manifestazioni folkloristiche, tradizionali, popolari e per congressi quali attività essenziali per la formazione dell'uomo, per arricchirne e migliorare l'ambiente ed il territorio, per l'incremento della qualità della vita, per lo sviluppo sociale e civile del Comune.

I contributi potranno avere carattere di sostegno per l'attività dei richiedenti, ovvero di partecipazione alla realizzazione di particolari manifestazioni ed iniziative nell'ambito dell'attività sopra indicata.

ART. 2

Possono accedere al contributo le Associazioni e Società Sportive, Associazioni di volontariato, Istituzioni Religiose e Scolastiche, Comitati organizzatori appositamente costituiti, Cooperative sociali, Agenzie di promozione sociale e culturale, che abbiano sede legale e che operino nell'ambito del territorio Comunale e che perseguano le finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

ART. 3

Condizione essenziale per essere ammessi al contributo è l'espressa esclusione dello scopo di lucro risultante dagli Statuti delle associazioni ed Enti richiedenti.

I soggetti beneficiari dell'attività contributiva sopra specificata dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) svolgere attività nel Comune di Riesi;
- b) svolgere o promuovere attività di apprezzabile valore, disponendo di adeguata organizzazione per il conseguimento dei propri fini statutari;
- c) non avere finalità di propaganda politico-partitica;

ART. 4

I soggetti previsti dal precedente Art. 2 che intendono avvalersi dell'Intervento Comunale in materia di contributi, dovranno produrre domanda, indirizzata al Sindaco del Comune di Riesi e corredata dalla seguente documentazione:

- 1) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) Preventivo dettagliato di spesa e programmi delle manifestazioni da realizzare;
- 3) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell'Ente, ai sensi degli Artt. 4 e 20 previa ammonizione di cui all'Art. 26 della Legge 4/01/1968 n. 15, con la quali si attesti l'entità dei eventuali contributi richiesti e concessi, a qualsiasi titolo, dagli altri Enti Pubblici;
- 4) Copia bilancio preventivo, sottoscritto dal legale rappresentante dell'esercizio cui si

riferisce la richiesta di contributo;

- 5) Relazione programmatica dell'attività svolta in conformità ai fini statuari;
- 6) Copia del conto consuntivo dell'esercizio precedente approvato dagli organi statuari;
- 7) Certificazione antimafia o autocertificazione ai sensi della legge 575 del 31.5.1965 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 8) Indicazione dei dati fiscali dei rappresentanti o responsabili delle istituzioni, associazioni, nonché indicazione dei dati anagrafici e fiscali del Legale Rappresentante autorizzato a firmare la domanda ed a riscuotere il contributo.

Le Società, le Associazioni e i Centri Sportivi, oltre alla documentazione di cui ai punti 1.2.3.7 del presente articolo dovranno fornire la seguente documentazione

- 1) certificazione rilasciata dalle competenti Federazioni o Enti di promozione attestante:
 - a) l'affiliazione della Società o Associazione ecc., di cui va indicata l'esatta denominazione per la stagione sportiva a cui si riferisce la richiesta;
 - b) la composizione completa del Consiglio Direttivo in carica;
- 2) autorizzazione rilasciata dal competente organo sportivo attestante l'istituzione, la conduzione e la gestione del Centro;
- 3) elenco nominativo degli iscritti, con l'indicazione della data e del luogo di nascita e della disciplina sportiva praticata. (Le Società che effettuano attività tramite gli Enti di promozione sportiva dovranno altresì provvedere a comunicare accanto a ciascun iscritto il numero della Tessera dell'Organismo di appartenenza);
- 4) dettagliata relazione preventiva sulla efficienza e sulla conduzione del Centro, sull'utilizzazione di animatori e di istruttori e tecnici locali, nonché le specializzazioni sportive praticate, gli orari e la durata del corso, la percentuale gratuita di iscrizione.

ART. 5

Le istanze con la documentazione di cui all'articolo precedente, dirette ad ottenere la concessione di contributi finalizzati al sostegno di attività, dovranno essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine del 30 settembre di ogni anno mentre per sovvenzioni di particolari manifestazioni, il termine è fissato almeno 30 giorni prima dell'inizio delle manifestazioni stesse.

ART. 6

In tutte le iniziative che si realizzano con il contributo del Comune di Rieti dovrà essere opportunamente evidenziata tale partecipazione, pena la revoca della sovvenzione. Su richiesta scritta dell'interessato il Comune di Rieti ha la facoltà di assegnare il patrocinio morale gratuito alle manifestazioni, che viene concesso dalla Giunta Municipale.

ART. 7

Sono esclusi dalla concessione dei contributi tutti i soggetti che abbiano prodotto istanza in difformità dalle prescrizioni contenute nei precedenti artt. 5 e 6 non essendo ammessa la possibilità di sostituzione o integrazione della documentazione richiesta. Sono parimenti esclusi dai contributi quei soggetti che non hanno reso il conto di precedenti contributi nei termini e con le modalità previste dal presente Regolamento.

ART. 8

La Giunta Municipale, su proposta del Responsabile del Settore che provvede al previo esame della regolarità delle domande e della documentazione prodotta, procederà con propria deliberazione motivata all'erogazione dei contributi.

ART. 9

Le richieste pervenute nel termine indicato saranno esaminate dal Responsabile del procedimento che nella determinazione e ripartizione dei contributi dovrà tenere conto dei seguenti elementi di valutazione:

- a) se trattasi di contributi per attività culturali, di spettacolo, sportive ecc.: la quantità e la qualità di attività, iniziative, manifestazioni promozionali di rilievo organizzate e portate a termine, la partecipazione giovanile, l'importanza, il ruolo, il rilievo sociale che ha l'Associazione, l'istituzione, ecc. nella Comunità.
- b) se trattasi di contributi per manifestazioni:
 - l'impegno finanziario;
 - l'entità del bilancio prodotto;
 - la rilevanza della manifestazione o iniziativa;
 - l'interesse che la manifestazione o iniziativa è in grado di suscitare nella Comunità;
 - la risonanza ed il grado di richiamo esterno.

ART. 10

I soggetti di cui all'Art. 3 del presente Regolamento ammessi al contributo per singole iniziative o per attività, riceveranno apposita comunicazione della somma concessa.

Al fine di ottenere l'emissione del mandato di pagamento, il Legale Rappresentante, deve far pervenire all'Amministrazione Comunale:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della quale risulti di non essere cessato, a qualsiasi titolo, della carica e di non avere conoscenza che l'attività o la manifestazione o il congresso siano stati annullati o rinviati.
- rendiconto analitico dell'intero contributo concesso con l'allegata documentazione giustificativa delle spese (fattura o ricevuta fiscale), regolarmente quietanzata e conforme alle leggi fiscali in vigore da produrre esclusivamente in originale e di eventuali relazioni sui risultati conseguiti.

Sarà obbligo del Comune di Rieti di adire le vie legali, per il recupero di tutte le somme erogate e non giustificate in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.

ART. 11

Tutti i contributi concessi ed erogati dal Comune non hanno carattere di continuità per gli anni successivi. Non può essere erogato più di un contributo per la stessa manifestazione e nello stesso anno finanziario.

ART. 12

Il Comune di Rieti si riserva la più ampia facoltà di controllo sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi.

ART. 13

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la trascritta pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ai sensi dell'O.EE.LL. della Regione Siciliana.

ART. 14

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti Disposizioni regolamentari e le norme di legge che regolano la materia disciplinata dal presente strumento.